

Avv. ALDO TRAVI
via G. Ferraris, n. 7 - 21052 Busto Arsizio (VA)
tel.: 0331.631460 - 677674 - fax 0331.324220
mail: a.travi@studiotravi.it
pec: aldo.travi@busto.pecavvocati.it

COPIA
per NOI
RG. 2750/14

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Ricorso

del Comune di Busto Garolfo (cod. fisc. 00873100150), in persona del suo Sindaco prof.ssa Susanna Biondi (cod. fisc. BNDSNN59S57F677P), con sede a Busto Garolfo in p.zza Diaz n.2, autorizzato con deliberazione della Giunta comunale 9 settembre 2014, n. 130, rappresentato ed assistito, come da procura in calce al presente atto, dall'avv. Aldo Travi, di Busto A., via Ferraris n. 7, (cod.fisc. TRVLDA52C22B300R, pec: aldo.travi@busto.pecavvocati.it; fax 0331-324220), con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar, in Milano, via Corridoni n. 39,

contro

la Regione Lombardia (cod. fisc. 80050050154), con sede a Milano, piazza Città di Lombardia n. 1, in persona del Presidente della Giunta regionale,
la Società Agricola Bruzzese, società semplice (cod. fisc. 01233710126), con sede a Olgiate Olona (VA), via I Maggio n. 112, in persona del suo legale rappresentante,

per l'annullamento

- del decreto 30 giugno 2014, n. 5775, del dirigente della struttura Valutazione d'impatto ambientale della Regione Lombardia, col quale, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l. reg. 5/2010, è stato espresso un giudizio positivo (condizionato all'osservanza di prescrizioni elencate nel decreto stesso) in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di un centro zootecnico per galline nel territorio comunale di Busto Garolfo;
- del decreto del Dirigente della Direzione generale della sanità 4 aprile



ORIGINALE

2011, n.3009, con il quale è stata introdotta la possibilità di deroghe al divieto, già istituito dal decreto della Direzione generale della sanità 19 febbraio 2007, n. 1491, di realizzare insediamenti avicoli all'aperto in presenza di altri insediamenti della medesima tipologia nel raggio di quattro chilometri;

- degli atti preparatori e preliminari rispetto al decreto 30 giugno 2014 di dichiarazione di compatibilità ambientale, con particolare riferimento al provvedimento 30 aprile 2010, prot. 2010.0016185, della Direzione generale della sanità, di deroga al divieto di realizzare insediamenti avicoli all'aperto della tipologia in esame; alle successive note della medesima Direzione generale 9 luglio 2010, 30 agosto 2010 e 25 marzo 2011, con cui è stata confermata la concessione della suddetta deroga; al parere positivo 30 luglio 2012, prot. H1.2012, del dirigente dell'Unità operativa Veterinaria, della Direzione generale della Salute della Regione Lombardia, in merito al progetto di insediamenti avicolo in questione; per quanto necessario, dell'art.2, comma 3, del reg.to reg.le 21 novembre 2011, n. 5.

Il decreto 30 giugno 2014, n. 5775 cit. è stato pubblicato sul B.U.R. della Regione Lombardia 9 luglio 2014, s.o., n. 28 (pag. 92), ed è stato comunicato dalla Regione al Comune di Busto Garolfo il 14 luglio 2014.

In fatto

1. Il 12 gennaio 2010 i sigg. Andrea ed Elena Bruzzese, quali comproprietari ciascuno nella misura del 50% dei terreni interessati, presentavano al Comune di Busto Garolfo una richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di un complesso agricolo nel territorio

comunale, in fregio alla strada vicinale 'dei Liguroni' all'interno del Parco del Roccolo, finalizzato alla realizzazione di un allevamento avicolo intensivo.

Il Comune con atto 23 marzo 2010, prot. n. 5347, comunicava, ai sensi dell'art.10-bis della legge n. 241/1990, il preavviso di rigetto, rilevando una serie di carenze formali e sostanziali del progetto e comunque l'inosservanza di varie previsioni nazionali, regionali e locali. In particolare il Comune rilevava che, in considerazione delle caratteristiche del progetto, in base alla normativa sulla Valutazione d'impatto ambientale (ir. seguito: V.I.A.), i richiedenti avrebbero dovuto conseguire preventivamente o la dichiarazione di compatibilità ambientale, o un provvedimento di esclusione da V.I.A. In seguito al preavviso di rigetto, i richiedenti presentavano un'istanza (accolta dal Comune) per la proroga dei termini per presentare gli elementi necessari per integrare la pratica.

Si tenga presente che, in merito al medesimo progetto, con nota 3 febbraio 2010, prot. n. 10058, l'ASL di Milano 1, Dipartimento di prevenzione veterinaria, si era espressa negativamente, rilevando che la realizzazione dell'insediamento avicolo risultava in contrasto con quanto disposto dal decreto della Direzione generale della sanità della Regione Lombardia 19 settembre 2007, n. 1491 e succ. modif. (contenente *Linee guida per la prevenzione ed il controllo dell' influenza aviaria in Lombardia* – cfr. all.to A, sez. C, punto 2), che vietava di realizzare nuovi allevamenti avicoli intensivi all'aperto, in presenza di altri allevamenti della stessa tipologia nel raggio di tre chilometri. Il divieto era stato introdotto, in seguito anche a direttive sovranazionali, nel quadro di iniziative dirette a prevenire la

diffusione delle malattie infettive, in particolare dell'influenza aviaria, ed era stato confermato da tutta la successiva disciplina regionale in materia.

2. I privati, a questo punto, richiedevano innanzi tutto alla Regione Lombardia una deroga al suddetto divieto, e la Regione, Direzione generale della sanità, in persona del dirigente della Struttura Prevenzione e Sanità Veterinaria, la concedeva con atto 30 aprile 2010, prot. 2010.0016185, indirizzato al dipartimento di prevenzione veterinaria dell'ASL competente (ASL n. 1). Il Comune di Busto Garolfo e l'ASL segnalavano alla Regione che la normativa vigente non contemplava deroghe al divieto di realizzare nuovi allevamenti avicoli intensivi all'aperto; la Regione Lombardia rispondeva con note 9 luglio 2010, 30 agosto 2010 e 25 marzo 2011, ribadendo la propria decisione.

3. I sigg. Bruzzese depositavano al Comune di Busto Garolfo ulteriore documentazione a sostegno della loro istanza di permesso di costruire e segnalavano di aver avviato presso la Regione la procedura per la valutazione di impatto ambientale. Gli avvisi per la procedura di V.I.A. venivano pubblicati, su iniziativa dei richiedenti, il 31 luglio 2010.

La Regione Lombardia dava quindi corso al procedimento di V.I.A. Ai sensi dell'art.4, terzo comma, della l. reg. 2 febbraio 2010, n.5, indiceva tre conferenze di servizi (il 5 novembre 2010, il 17 febbraio 2011 e il 17 luglio 2012). Nel corso di esse le amministrazioni locali interessate (ossia, il Comune di Busto Garolfo, nel cui territorio avrebbe dovuto sorgere l'insediamento, e i Comuni vicini, di Legnano, Canegrate, San Vittore Olona, San Giorgio su Legnano, Nerviano, Dairago e Villa Cortese) esprimevano valutazioni negative, per ragioni di ordine ambientale,

territoriale, urbanistico e igienico-sanitario. Alle Conferenza di servizi veniva invitato anche l'ente gestore del Parco del Roccòlo, che esprimeva anch'esso una valutazione negativa.

In particolare, nel caso del Comune di Busto Garolfo, la valutazione negativa era motivata, fra l'altro: a) con la violazione della disciplina introdotta dal decreto dirigenziale 19 settembre 2007, n. 1491 cit. e dalla disciplina successiva in materia, che non consentiva un insediamento avicolo di tale tipologia, perché situato a meno di tre chilometri di distanza da un altro della medesima tipologia; b) con l'incidenza negativa di ordine ambientale, igienica e sanitaria dell'insediamento per l'abitato di Busto Garolfo; c) con l'incompatibilità dell'insediamento con la disciplina urbanistica. In particolare il Piano di governo del territorio di Busto Garolfo, recependo una previsione del Piano territoriale di coordinamento provinciale che aveva classificato l'area in questione come 'ganglio' della rete ecologica regionale (elemento di primo livello/area prioritaria per la biodiversità 'Bosco di Vanzago e Parco del Roccòlo'), aveva dettato una disciplina dell'area diretta a salvaguardare i caratteri ambientali e rispetto a tale disciplina il progetto presentato dai sigg. Bruzzese risultava incompatibile.

Con riferimento alla disciplina urbanistica, il Comune inviava successive comunicazioni all'ufficio regionale competente per la procedura di V.I.A. segnalando gli elementi relativi al contrasto con il Piano di governo del territorio e l'iter formativo del piano stesso: l'adozione, intervenuta con deliberazione consiliare 15 marzo 2012, n. 16, la successiva approvazione, intervenuta con deliberazione consiliare del 10 marzo 2014, n. 14, e la sua entrata in vigore, in seguito alla pubblicazione sul B.U.R. (avveruta il 28

maggio 2014, B.U.R.L. n. 22, serie Avvisi e concorsi).

Anche la Provincia di Milano, con un ampio documento tecnico trasmesso alla Regione il 2 ottobre 2012, esprimeva la sua valutazione negativa del progetto.

La Regione Lombardia, acquisite le valutazioni degli enti espresse nelle conferenze di servizi, con nota 19 dicembre 2012, prot n.T1.2012.0025651, comunicava ai privati, ai sensi dell'art.10-bis della legge n. 241/1990, il preavviso di esito negativo della procedura di impatto ambientale. Tale parere negativo era supportato, fra l'altro, da un giudizio sfavorevole del Dipartimento regionale di prevenzione (in cui si contestava che il progetto fosse sprovvisto di valutazioni d'impatto sanitario, in relazione anche al divieto imposto dalla normativa per la prevenzione dell'influenza aviaria), del Servizio faunistico del Settore Agricoltura (che segnalava il rischio di diffusione dell'influenza aviaria attraverso contatti fra la fauna selvatica e le galline), dell'Ufficio parchi del Servizio Agricoltura (che segnalava ulteriori situazioni di pericolo igienico-sanitario).

4. Dopo la terza conferenza di servizi, tenutasi il 17 luglio 2012, l'amministrazione comunale non veniva più convocata dalla Regione. Risulta comunque che il 9 gennaio 2013 la Società Agricola Bruzzese (subentrata nel frattempo ai sigg. Andrea ed Elena Bruzzese e presumibilmente costituita dagli stessi) presentava alla Regione Lombardia a sostegno del suo progetto alcune controdeduzioni al preavviso di rigetto. In particolare presentava una lettera con le sue osservazioni, uno studio di certa soc. Idrogea sulle previsioni di tutela ambientale del Piano territoriale di coordinamento provinciale e uno studio previsionale di impatto olfattivo.

La Regione Lombardia riprendeva l'istruttoria sul progetto. Nel frattempo, con decreto del Dirigente della Direzione generale della sanità 4 aprile 2011, n.3009, era stata introdotta dalla stessa Regione la possibilità di rilasciare deroghe al divieto cit. di realizzare insediamenti avicoli all'aperto in presenza di altri insediamenti della medesima tipologia nel raggio di quattro chilometri. In seguito a ciò, con atto 30 luglio 2012, prot. H1.2012, del dirigente dell'Unità operativa Veterinaria, veniva rilasciato un parere favorevole sul progetto, con valore anche di deroga al divieto cit.

Il Comune di Busto Garolfo il 3 maggio 2013 trasmetteva via pec alla Regione ulteriori osservazioni tecniche, in cui illustrava le ragioni in base alle quali le controdeduzioni del gennaio 2013 della società proponente non potevano essere condivise. Ciò nonostante, con decreto 30 giugno 2014, n. 5775, il dirigente della struttura V.I.A. della Regione Lombardia, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l. reg. 5/2010, esprimeva il giudizio positivo (condizionato all'osservanza di prescrizioni elencate nel decreto stesso) in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di un centro zootecnico per galline nel territorio comunale di Busto Garolfo. Il provvedimento regionale veniva comunicato al Comune di Busto Garolfo il 14 luglio 2014.

5. Nei confronti del suddetto decreto 30 giugno 2014, n. 5775, del dirigente della struttura Valutazione d'impatto ambientale della Regione Lombardia, nonché degli altri atti impugnati, come elencati in epigrafe, il Comune di Busto Garolfo propone ricorso, chiedendone l'annullamento, per i seguenti motivi:

Motivi del ricorso

Primo motivo – Carenza d'istruttoria, difetto di motivazione e violazione di

legge (con riferimento agli artt. 24, 27 e 30 del d.lgs. 152/2006 e all'art. 4 della l. reg. Lombardia n. 5/2010), in relazione al giudizio di compatibilità ambientale espresso nel decreto 30 giugno 2014, n. 5775, alla luce delle criticità di ordine ambientale e igienico-sanitario correlate all'insediamento avicolo in oggetto e segnalate dal Comune di Busto Garolfo (e dalle altre amministrazioni locali) nel procedimento di V.I.A.

Sul progetto in questione, nel corso della procedura di V.I.A. il Comune di Busto Garolfo e gli altri enti locali coinvolti avevano espresso argomentate valutazioni negative, segnalando una serie di criticità rispetto ad interessi primari, concernenti la salute delle persone, la tutela dell'ambiente per i nuclei abitati vicini, la garanzia dell'igiene pubblica. L'insediamento avicolo di cui si discute è di dimensioni molto consistenti (è prevista la presenza contemporaneamente di ca. 328608 capi, così come indicato nello Studio d'impatto ambientale depositato al Comune di Busto Garolfo il 22 agosto 2014) e si trova a breve distanza (pari a ca. 500 mt) dall'abitato di Busto Garolfo e da altri abitati vicini.

Il Comune di Busto Garolfo, in proposito, presentava alla Regione Lombardia, nelle conferenze di servizi cit., propri elaborati tecnici, supportati anche da autorevoli centri specialistici, e, unitamente agli altri Comuni della zona, presentava una specifica relazione in cui illustrava le ragioni della propria motivata opposizione al progetto.

Come si è già accennato questi elementi erano stati condivisi da parte della Regione nel preavviso di diniego comunicato ai richiedenti con nota 19 dicembre 2012, prot n.T1.2012.0025651, e avevano trovato riscontro anche in una approfondita relazione della Provincia di Milano, trasmessa il 2

ottobre 2012 alla Regione e acquisita al procedimento, e nei giudizi negativi espressi da vari uffici regionali (il Dipartimento regionale di prevenzione, il Servizio faunistico del Settore Agricoltura, l'Ufficio parchi del Servizio Agricoltura) richiamati nel preavviso di rigetto.

A questa stregua non è dato capire sulla base di quali ragioni e considerazioni la Regione abbia poi modificato la propria posizione negativa. Una modifica della posizione negativa non può essere giustificata dalla presentazione, da parte dei privati, dei documenti depositati il 9 gennaio 2013, dato che tali documenti, fra l'altro piuttosto sbrigativi, si limitavano in genere a dichiarazioni assertive. In merito a tali documenti il Comune trasmetteva a sua volta il 3 maggio 2013, via pec, all'ufficio regionale competente per la V.I.A., una documentazione tecnica costituita da una relazione dello Studio Ambiente e Territorio di Angera dell'aprile 2013 cui era allegata anche una relazione sulla componente delle immissioni in atmosfera (redatta dal dr. G. Maffeis). La relazione dimostrava che gli elementi invocati nelle controdeduzioni della società proponente erano irrilevanti. In particolare emergeva che, diversamente da quanto sostenuto dalla società proponente:

A - l'insediamento avicolo avrebbe comportato effetti negativi in merito all'impatto olfattivo, non adeguatamente valutati nel progetto presentato dai privati. Infatti, anche se il modello utilizzato dai proponenti dell'intervento sembrava idoneo ad affrontare il problema, si riscontrava un'applicazione erronea di due aspetti relativi all'input anemologico e all'input emissivo.

Per quanto riguarda il campo anemologico vengono utilizzati dati meteorologici registrati in siti distanti ben 5 km. a ovest-sud-ovest e a 8 Km.

a nord-ovest rispetto alla posizione dove dovrebbe sorgere lo stabilimento oggetto di studio; in questo caso la mediazione di grandezze vettoriali è assolutamente errata in quanto la mediazione di due direzioni del vento anche solo parzialmente contrastanti porta ad attenuazioni anche significative del vento. Tale errore è ancora più accentuato in una situazione come quella della Pianura Padana caratterizzata da deboli brezze.

Per quanto riguarda l'input emissivo, i dati presentati dal privato non risultavano adeguato in quanto lo stesso proponente affermava che le tre sorgenti emissive erano state considerate secondo un modello che si basava su un'unica sorgente emissiva. Tenendo conto della portata dei singoli ventilatori. Questa scelta è stata giustificata dal privato invocando le dimensioni limitate delle sorgenti emissive rispetto alla dimensione del complesso, ma non è accettabile in quanto il problema non è tanto legato alla risoluzione spaziale, bensì alla diversità di capacità dispersiva delle tre singole emissioni (con portate più ridotte) rispetto ad un'unica emissione cumulata con maggiore portata.

La dimensione degli ostacoli rispetto alla posizione del punto emissivo è tale da rendere certo il fenomeno del c.d. "building down-wash" con alcune specifiche direzioni del vento. Il "building down-wash" è l'effetto scia provocato da ostacoli in particolari posizioni rispetto ai punti emissivi, che può incidere anche pesantemente sulle ricadute di sostanze inquinanti nelle aree prossime alle sorgenti

In tal senso l'amministrazione ha osservato in primo luogo che dal punto di vista del modello non è possibile trascurare il fenomeno in oggetto, dato che esso limita la dispersione atmosferica, in secondo luogo che sarebbe stato

necessario prevedere il punto di emissione più in alto (rispetto a quanto invece ipotizzato dal privato) in modo da diminuire la probabilità del "building down-wash" ed aumentare la dispersione atmosferica.

In conclusione si ritiene, anche alla luce dell'estrema vicinanza dei recettori residenziali nei pressi dell'area di impianto che lo studio dell'impatto olfattivo non sia coerente con la situazione reale che l'impianto avrà sul territorio.

B - il progetto prevedeva soluzioni non appropriate e non conformi alla legge, per quanto concerneva l'approvvigionamento idrico, il trattamento dei reflui e la tutela del suolo.

La documentazione depositata dal proponente non svolgeva alcuna analisi sul sistema idrico superficiale e sotterraneo nel suo stato di fatto. Gli elaborati si limitavano a fornire i dati sul consumo idrico atteso per l'impianto zootecnico, senza neppure effettuare una verifica circa l'effettiva disponibilità dei quantitativi d'acqua necessari presso il sito.

I consumi idrici prospettati dal privato risultano consistenti, e sono stati stimati nella sua relazione in un ordine di ca. 14.500 mc/anno; il prelievo è previsto dall'acquedotto comunale. Non è stata effettuata però alcuna valutazione analitico-quantitativa dalla quale si possa desumere che effettivamente a livello comunale vi sia la disponibilità di tali volumi d'acqua. Fra l'altro, alla stregua del progetto del privato, proprio la disponibilità d'acqua costituisce una condizione essenziale per un corretto svolgimento delle attività di ordine igienico-sanitario concernenti la gestione dei reflui zootecnici (quali lavaggi, disinfezioni, ecc.); l'assenza di verifiche analitiche determinava pertanto una incertezza circa le condizioni

igienico-sanitarie dell'insediamento.

Inoltre le modalità di gestione della pollina previste nel progetto introducevano ulteriori potenziali situazioni di rischio igienico-sanitario. Per esempio, con riferimento ai possibili fermi dell'impianto, la loro durata era ricondotta genericamente ai tempi di intervento della ditta incaricata dell'assistenza, e ciò fra l'altro senza neppure considerare i tempi necessari per l'individuazione del guasto. I tempi per la soluzione tecnica degli inconvenienti e la corretta riattivazione dell'impianto risultano quindi del tutto del tutto indeterminati, in un contesto in cui le situazioni d'emergenza risultano non considerate e non fronteggiate.

C - la relazione acustica era del tutto insufficiente.

La società proponente, nel suo progetto, negava l'esigenza di approfondimenti per il confronto tra le condizioni acustiche prima dell'intervento e dopo l'intervento. La mancanza di approfondimenti era giustificata con l'affermazione che *"non sussistono perplessità nei tecnici redattori del progetto nel rispetto dei limiti di legge..."*, e che d'altra parte *"le simulazioni hanno valore limitato, dato che ogni insediamento ha caratteristiche diverse da un altro..."*

Alla luce di queste affermazioni non si comprende perché allora il proponente abbia utilizzato come parametro per la valutazione dell'impatto acustico il caso di un insediamento avicolo esistente a Olgiate Olona. E' mancato qualsiasi elemento per valutare l'adeguatezza di questo riferimento per la rappresentazione dell'impatto acustico dell'impianto in progetto. Nelle sue relazioni tecniche il Comune aveva invece rilevato che vari elementi inducevano a ritenere che le emissioni prodotte potessero

comportare il superamento dei limiti di zona;

D - l'insediamento era incompatibile con alcuni edifici vicini, fra cui il nuovo complesso ospedaliero di Legnano.

L'impianto in progetto si pone a distanze ridotte dagli insediamenti residenziali presenti: il centro abitato di Busto Garolfo è a soli ca. 500,00 mt., abitazioni isolate sono situate a soli ca. 250,00 mt.; inoltre ad una distanza di ca. 3,00 Km. si trova il nuovo ospedale di Legnano. Distanze così ridotte non garantiscono il necessario isolamento, in particolare rispetto agli insetti e soprattutto alle mosche, che in insediamenti avicoli del genere si sviluppano in modo molto rilevante (v. infra). Anche la struttura ospedaliera, fra l'altro di recentissima realizzazione, risulta troppo vicina, da questo punto di vista;

E - gli studi progettuali risultavano del tutto carenti per quanto concerneva la viabilità e l'impatto sul traffico veicolare già molto intenso nella zona.

L'insediamento avicolo dovrebbe ricadere all'interno del Parco del Roccolo e risulta raggiungibile unicamente da una viabilità podereale costituita da strade vicinali: si tratta di strade del tutto inadatte, sia per dimensioni sia per collocazione, a sostenere un intenso traffico di autocarri e autoarticolati che dovrebbero effettuare il rifornimento dei mangimi e di quant'altro necessario all'insediamento, e che dovrebbero trasferire dall'insediamento le uova prodotte giornalmente e la consistente quantità di pollina (seppur trasformata in pellets). Il traffico, fra l'altro, si svolgerebbe all'interno di un Parco destinato a una intensa frequentazione per svago, sport e formazione ambientale, da parte di singoli, di nuclei familiari e di scolaresche, che percorrono appunto la medesima viabilità vicinale.

Inoltre, dato che la proponente non ha ottenuto dalla Provincia di Milano l'autorizzazione per un innesto diretto sulla viabilità provinciale, l'accesso dei mezzi potrà avvenire soltanto con ingresso e attraversamento del centro abitato di Busto Garolfo, la cui viabilità è già di per sé critica;

F - l'insediamento avicolo avrebbe comportato un impatto negativo, posto in evidenza anche da uno studio del dipartimento di Entomologia dell'Università di Milano, quanto a diffusione di insetti (in particolare, di mosche).

Il progetto riguardava non lo svolgimento della tradizionale attività agricolo-zootecnica, ma un insediamento avicolo di particolare consistenza, tanto che le quantità di pollina prodotte quotidianamente risultavano così elevate da rendere necessaria la previsione di un impianto di essiccazione e di formazione di 'pellets'.

Il problema principale posto da insediamenti del genere è rappresentato dall'enorme sviluppo delle mosche, che trovano nella pollina, associata sui nastri trasportatori a detriti di mangimi e da uova rotte, le condizioni ideali per moltiplicarsi. Si tenga presente che le mosche completano il loro ciclo di sviluppo da uovo ad adulto in 10 giorni e che ogni femmina dopo l'accoppiamento depone oltre 1000 uova. Questi insetti hanno anche buone capacità di volo, tanto che era prescritta una distanza minima di 3,00 Km fra un insediamento avicolo e l'altro per evitare la diffusione di epidemie, anche perché le mosche sono formidabili vettori di microrganismi patogeni sia per gli animali che per l'uomo.

Il progetto prevede inoltre la lavorazione della pollina con la formazione di 'pellets'. I pellets, però, possono essere oggetto di attacco ad opera di

diverse specie di Coleotteri dermestidi oltre che del Coleottero Tenebrionide. Si tratta di insetti infestanti, che possono essere talvolta vettori di microrganismi patogeni; fra l'altro, gli insetti adulti sono buoni volatori e responsabili per lo meno di manifestazioni allergiche per l'uomo.

Il progetto risultava del tutto carente quanto a:

- prevenzione e lotta alle mosche;
- rischio di diffusione delle mosche nel territorio circostante;
- prevenzione e lotta contro i Coleotteri già cit.

Inoltre non prendeva in considerazione il fatto che i c.d. espulsori, ossia gli impianti utilizzati per assicurare il ricambio di aria nell'insediamento avicolo, potevano immettere nell'ambiente circostante oltre che emissioni odorose sgradevoli, anche insetti in grado di diffondersi nel territorio.

Nel provvedimento finale non emerge la ragione per la quale l'amministrazione regionale abbia deciso di dichiarare la compatibilità ambientale del progetto, pur in presenza di tutti gli elementi negativi raccolti ed espressi nel preavviso di rigetto e nei contributi degli enti locali (in particolare nella documentazione tecnica cit. presentata dal Comune di Busto Garolfo), anche successivi alle controdeduzioni dei privati.

La posizione contraria espressa dal Comune di Busto Garolfo e dagli altri enti nelle tre successive conferenze di servizi e nella altre comunicazioni inviate al competente ufficio regionale, nonché il preavviso di rigetto non precludevano, in astratto, una decisione favorevole della Regione. Tuttavia, in considerazione dell'andamento del procedimento, la dichiarazione di compatibilità ambientale avrebbe dovuto essere supportata da argomenti puntuali e precisi, tali da dimostrare l'insussistenza delle criticità e dei rischi

precedentemente rilevati, e comunque tali da affrontare gli specifici elementi illustrati dagli enti locali anche dopo le controdeduzioni della società proponente. Nel provvedimento regionale del 30 giugno 2014 questi argomenti non emergono e la pronuncia della dichiarazione di compatibilità ambientale si è adagiata sulle controdeduzioni della società proponente, fondandosi su affermazioni puramente assertive. In queste condizioni il provvedimento regionale cit. risulta illegittimo, per carenza d'istruttoria, difetto di motivazione e violazione di legge (con riferimento agli artt. 24, 27 e 30 del d.lgs. 152/2006 e all'art. 4 della l. reg. Lombardia n. 5/2010, che impongono un esame puntuale degli atti, una verifica rigorosa della compatibilità ambientale dell'intervento, un'istruttoria con una partecipazione effettiva degli enti locali interessati)

Secondo motivo – Carenza d'istruttoria, difetto di motivazione, sviamento di potere e violazione di legge, in relazione alla previsione prima (con decreto del Dirigente della Direzione generale della sanità 4 aprile 2011, n.3009) e alla concessione poi (con atto 30 luglio 2012, prot. H1.2012, del dirigente dell'Unità operativa Veterinaria, della Direzione generale della Salute della Regione) di deroga al divieto di realizzare insediamenti avicoli in presenza di altri insediamenti della medesima tipologia nel raggio di tre chilometri; illegittimità della deroga concessa con provvedimento 30 aprile 2010, prot. 2010.0016185, della Direzione generale della sanità, e confermata nelle successive note della medesima Direzione generale 9 luglio 2010, 30 agosto 2010 e 25 marzo 2011; illegittimità derivata del decreto 30 giugno 2014, n. 5775.

Come si è già ricordato, con decreto della Direzione generale della sanità 19

febbraio 2007, n. 1491, era stata vietata la realizzazione di nuovi insediamenti avicoli in presenza di altri insediamenti della medesima tipologia nel raggio di tre chilometri. Il divieto era stato introdotto per ragioni correlate alla tutela della salute pubblica, con particolare riferimento alla prevenzione dell'influenza aviaria, ed era stato confermato da tutta la normativa regionale successiva in materia.

Il divieto veniva palealmente violato dalla Direzione generale della sanità della Regione Lombardia, con il suo provvedimento 30 aprile 2010, prot. 2010.0016185, che concedeva una deroga al divieto stesso per consentire l'insediamento avicolo in discussione: in realtà la normativa allora vigente non contemplava alcuna possibilità di deroga al divieto. Per le medesime ragioni risultano illegittime le note della medesima Direzione generale 9 luglio 2010, 30 agosto 2010 e 25 marzo 2011, con cui tale deroga veniva confermata e ribadita, nonostante le contestazioni e le richieste allarmate di spiegazioni del Comune e dell'ASL n.1.

Ciò premesso, risulta illegittimo anche il decreto del Dirigente della Direzione generale della sanità 4 aprile 2011, n.3009 (intitolato "Linee guida per la prevenzione ed il controllo dell'influenza aviaria in Lombardia"), che, a modifica della disciplina precedente, ha introdotto la possibilità di una deroga. Nel decreto regionale (Sezione C, art. 2) il limite dei tre chilometri risulta ribadito in linea di principio, e ciò conferma che la sua previsione risponde ad esigenze obiettive di ordine igienico-sanitario; viene infatti precisato che il divieto riguarda specificamente gli insediamenti avicoli del genere qui in questione e risponde all'esigenza "di contenere la presenza sul territorio regionale di aree produttive ad alta densità". Tuttavia,

subito dopo, viene introdotta la possibilità della deroga, formulata in termini generici: viene previsto, infatti, che la Unità Operativa Veterinaria, su richiesta motivata dell'ASL competente per territorio, può valutare l'opportunità di una deroga, sulla base di "una valutazione che tenga conto, in particolare di: - situazione epidemiologica, - contesto zootecnico locale, anche in relazione alle specie avicole allevate nonché delle modalità di allevamento e indirizzo produttivo, - livello di biosicurezza dell'allevamento, fatti salvi ovviamente i requisiti previsti dalla norma." Si tratta di elementi inconsistenti, perché la distanza minima di tre chilometri risultava imposta per ragioni che tenevano già conto dell'osservanza di tutti i parametri suggeriti dallo stato dell'arte per insediamenti del genere.

La pendenza del procedimento di V.I.A. in questione, in cui il profilo della illegittimità delle precedenti deroghe era stato ripetutamente posto in luce, solleva il ragionevole dubbio che la disciplina regionale sia stata modificata non per ragioni d'interesse generale, ma per ragioni legate alla volontà di accogliere comunque il progetto in questione.

L'illegittimità della previsione di una possibilità di deroga si riflette ovviamente anche sul parere 30 luglio 2012, prot. H1.2012, del dirigente dell'Unità operativa Veterinaria, della Direzione generale della Salute della Regione. Di tale atto il Comune non conosce il testo; si desume però, dal provvedimento regionale del 30 giugno 2014 impugnato e da successive comunicazioni regionali, che l'Unità operativa abbia espresso un parere favorevole, proprio nell'esercizio del potere di deroga introdotto dal decreto dirigenziale 4 aprile 2011, n.3009 cit. Il parere regionale risulta pertanto illegittimo, a sua volta, per invalidità derivata.

Il parere 30 luglio 2012 cit. risulta comunque illegittimo anche per vizi propri. Nel nostro caso, come si è illustrato nelle precedenti censure, gli elementi che in astratto avrebbero potuto giustificare la deroga non erano assolutamente configurabili e la deroga risulta priva di idonea giustificazione e non supportata dalla necessaria istruttoria. Inoltre, in base al decreto del 4 aprile 2011, la deroga risulta assoggettata a regole procedurali puntuali, che richiedono fra l'altro una specifica richiesta di deroga dell'ASL competente per territorio; al Comune non risulta alcuna richiesta del genere da parte dell'ASL, che anzi in passato ha più volte espresso le sue perplessità sul progetto.

Infine, dato che la deroga rappresenta un profilo determinante per la legittimità dell'insediamento, e nello stesso tempo anche un profilo certamente rilevante ai fini dell'impatto ambientale, l'illegittimità della deroga del 30 luglio 2012 cit. comporta anche l'illegittimità del decreto 30 giugno 2014, n. 5775 cit., di compatibilità ambientale. Infatti non avrebbe potuto certo essere dichiarata la compatibilità ambientale di un insediamento che, in base a norme cogenti di ordine igienico-sanitario, non poteva essere consentito (cfr., sul punto, anche art. 4, sesto comma, l. reg. n. 5/2010).

Terzo motivo – Illegittimità del decreto 30 giugno 2014, n. 5775, per violazione di legge, difetto di motivazione e travisamento dei fatti, in relazione alla incompatibilità del progetto di insediamento avicolo con il PGT di Busto Garolfo e con il PTCP della Provincia di Milano.

Come si è già accennato, il PGT di Busto Garolfo assegna all'area in questione la seguente destinazione: "Area di valore paesaggistico ambientale ed ecologico - Parco locale di interesse sovra comunale – Parco

del Roccolo". L'area è individuata nella tavola PS04 del PGT come "ganglio principale della rete ecologica".

La destinazione prevista dal PGT è coerente con le previsioni del Piano territoriale di coordinamento provinciale, che ha riscontrato per la medesima area esigenze particolari di protezione ambientale, classificandola come elemento di primo livello/area prioritaria per la biodiversità 'Bosco di Vanzago e Parco del Roccolo' (art. 20, 44 e 50 delle norme tecniche di attuazione del Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Milano).

Il contrasto con lo strumento urbanistico comunale è stato ripetutamente segnalato dal Comune di Busto Garolfo nel corso del procedimento in questione e da ultimo, con nota del 18 giugno 2014, prot. n. 8320 (perciò ben precedente al provvedimento regionale del 30 giugno 2014), il Comune segnalava all'ufficio regionale competente per la V.I.A. che il PGT era stato finalmente pubblicato sul B.U.R. ed era entrato in vigore. In relazione al contrasto con il PGT il Comune aveva chiesto alla Regione di fare applicazione dell'art. 4, sesto comma, della l. reg. 5/2010, che prevede che un procedimento di dichiarazione di compatibilità ambientale debba essere archiviato, quando emergano ragioni anche d'altro genere che precludano comunque la possibilità di realizzare l'intervento oggetto di valutazione. Infatti il contrasto con lo strumento urbanistico rappresentava una ragione ostativa per il rilascio del permesso di costruire necessario per l'insediamento avicolo in questione.

La Regione ha però ignorato i rilievi del Comune e ha dichiarato ugualmente la compatibilità ambientale dell'insediamento, pur risultando

evidente il contrasto con lo strumento urbanistico, oltre che con le previsioni del piano territoriale di coordinamento provinciale. Il contrasto con il PGT risulta essere stato sostanzialmente trascurato: questo elemento emerge con chiarezza anche per il fatto che nel provvedimento regionale del 30 giugno 2014 che si impugna è affermato che il PGT del Comune sarebbe ancora 'in itinere', mentre in realtà tale piano era già stato approvato il 10 marzo 2014 ed era già entrato in vigore, in seguito alla pubblicazione intervenuta sul B.U.R. della Regione Lombardia del 28 maggio 2014. Fra l'altro, come si è già ricordato, di tale entrata in vigore il Comune aveva dato puntuale informazione all'ufficio regionale competente per la V.I.A.

L'affermazione della dichiarazione di compatibilità ambientale per un'opera incompatibile con lo strumento urbanistico comunale (e con la pianificazione territoriale provinciale) risulta illegittima per violazione di legge, oltre che alla luce della disciplina generale della V.I.A., anche alla luce dell'art. 4, sesto comma, della l. reg. Lombardia n. 5/2010 cit., che impone che in casi del genere la Regione non debba neppure procedere oltre nell'istruttoria. Inoltre si riscontra un evidente difetto di motivazione e travisamento dei fatti, dal momento che l'incompatibilità con la disciplina urbanistica risulta sostanzialmente minimizzata e dal momento che il provvedimento regionale esprime la convinzione che il PGT del Comune non fosse ancora entrato in vigore.

Quarto motivo – Illegittimità del decreto 30 giugno 2014, n. 5775, per violazione di legge (in relazione all'art. 4, terzo comma, della l. reg. n. 5/2010) ed eccesso di potere, in relazione alla omessa convocazione di una nuova conferenza di servizi, dopo l'acquisizione di ulteriori elementi

istruttori da parte della Regione.

Come si è segnalato, dopo la terza conferenza di servizi (che si tenne presso gli uffici regionali il 17 luglio 2012), la Regione Lombardia comunicò alla società proponente un preavviso di rigetto, fondato su tutti gli elementi emersi fino a quel momento. Ciò nonostante da ultimo la Regione, con il decreto 30 giugno 2014, n. 5775 che si impugna, decideva di dichiarare ugualmente la compatibilità ambientale dell'opera.

Si deve ipotizzare che il mutamento di orientamento della Regione sia stato determinato dall'acquisizione di ulteriori elementi, pervenuti successivamente al preavviso di rigetto; ci riferiamo, in particolare, alle produzioni della società proponente. Tali acquisizioni, però, avrebbero dovuto determinare la necessità di una nuova convocazione della Conferenza di servizi, per consentire agli enti interessati di esprimere le loro valutazioni in punto e, in particolare, di esprimersi sulla attendibilità e adeguatezza dei nuovi elementi forniti dal privato. Una convocazione del genere risultava tanto più necessaria, in quanto i Comuni (in particolare, il Comune di Busto Garolfo, con specifica documentazione tecnica redatta dallo Studio Ambiente e territorio nell'aprile 2013 e subito trasmessa all'ufficio regionale competente per la V.I.A.) avevano segnalato che le controdeduzioni della società proponente non erano per nulla risolutive e che semmai emergevano ulteriori ragioni di criticità del progetto.

L'omissione di tale convocazione appare in contrasto con quanto previsto dall'art. 4, terzo comma, della l. reg. n. 5/2010 che richiede che la Regione si pronunci sulla base di una conferenza di servizi cui gli enti locali devono essere invitati a intervenire e che tutta la documentazione depositata dal

soggetto richiedente e comunque pervenuta alla Regione sia sottoposta alla conferenza stessa. Ciò significa, evidentemente, che ove la Regione acquisisca nuovi elementi rilevanti deve convocare una nuova conferenza di servizi, per consentire agli enti locali di valutarli e di esprimersi in merito ad essi, tanto più che alla conferenza di servizi la normativa regionale demanda “la determinazione finale propedeutica” al provvedimento conclusivo. Di conseguenza non si può ammettere che la Regione possa dichiarare la compatibilità ambientale sulla base di elementi acquisiti dopo l’ultima conferenza di servizi, che aveva espresso una valutazione negativa.

Si configura, inoltre, un vizio di eccesso di potere, per difetto di motivazione e di istruttoria, perché il provvedimento finale risulta assunto in assenza del contributo che avrebbe potuto essere assicurato da una nuova conferenza di servizi, cui avrebbe dovuto essere sottoposti i nuovi elementi acquisiti dalla Regione.

Quinto motivo – Illegittimità del decreto 30 giugno 2014, impugnato, per incompetenza del dirigente regionale della struttura ‘Valutazione d’impatto ambientale’; illegittimità dell’art.2, comma 3, del reg.to reg.le 21 novembre 2011, n. 5.

Come è stato precisato di recente anche dalla Corte costituzionale, la deliberazione conclusiva del procedimento di V.I.A. implica, oltre a profili di ordine tecnico-gestionale, anche “valutazioni che – nel bilanciare fra loro una pluralità di interessi pubblici quali la tutela dell’ambiente, il governo del territorio e lo sviluppo economico – assumono indubbiamente un particolare rilievo politico” (così Corte cost. 3 maggio 2013, n. 81); di conseguenza va ascritta all’esercizio di funzioni di indirizzo politico amministrativo (cfr.

Cons. Stato, sez. V, 31 maggio 2012, n. 3254). Si tratta pertanto di una competenza che esorbita rispetto a quella del dirigente regionale.

Per il caso che la competenza del dirigente ad emanare il provvedimento conclusivo del procedimento di V.I.A. si ricavi dall'art.2, comma 3, del reg.to reg.le 21 novembre 2011, n. 5 (regolamento cit. nelle premesse del provvedimento 30 giugno 2014 cit.), si chiede l'annullamento della disposizione regolamentare, perché risulterebbe in contrasto con il principio fondamentale costituito dalla distinzione fra funzioni di indirizzo politico-amministrativo (che devono essere riservati ad organi politici della Regione) e funzioni di ordine gestionale. Per il caso che la competenza del dirigente si ricavi invece da una disposizione legislativa regionale, si eccepisce fin d'ora la sua illegittimità costituzionale, dal momento che la distinzione fra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di ordine gestionale ha valore di principio fondamentale ed è vincolante per l'ordinamento regionale.

Conclusioni

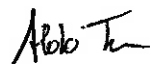
Per i motivi esposti sopra, l'amministrazione comunale di Busto Garolfo chiede che il Tar disponga l'annullamento degli atti impugnati (ossia: del decreto 30 giugno 2014, n. 5775, del dirigente della struttura Valutazione d'impatto ambientale della Regione Lombardia; del decreto del Dirigente della Direzione generale della sanità 4 aprile 2011, n.3009, con il quale è stata prevista e disciplinata la possibilità di deroghe al divieto, già introdotto dal d.d.s. 19 febbraio 2007, n. 1491, di realizzare insediamenti avicoli all'aperto in presenza di altri insediamenti della medesima tipologia nel raggio di quattro chilometri; degli atti preparatori e preliminari rispetto al

decreto 30 giugno 2014 di dichiarazione di compatibilità ambientale, con particolare riferimento al provvedimento 30 aprile 2010, prot. 2010.0016185, della Direzione generale della sanità, di deroga al divieto di realizzare insediamenti avicoli all'aperto della tipologia in esame, delle successive note della medesima Direzione generale 9 luglio 2010, 30 agosto 2010 e 25 marzo 2011, con cui è stata confermata la concessione della suddetta deroga; del parere positivo 30 luglio 2012, prot. H1.2012, del dirigente dell'Unità operativa Veterinaria, della Direzione generale della Salute della Regione Lombardia, in merito al progetto di insediamenti avicolo in questione). Si chiede inoltre, in relazione a quanto dedotto nel quinto motivo di ricorso, l'annullamento dell'art.2, comma 3, del reg.to reg.le 21 novembre 2011, n. 5, o il rinvio alla Corte costituzionale delle disposizioni legislative regionali che determinino la competenza di un dirigente ad adottare il decreto 30 giugno 2014 impugnato. Con condanna dell'amministrazione regionale alla rifusione delle spese processuali.

Dichiarazione relativa al contributo unificato

Si dichiara che il ricorso è soggetto a contributo unificato nella misura ordinaria, di Euro 650,00. Il contributo sarà corrisposto dall'amministrazione ricorrente prima del deposito del ricorso.

Busto A., 8 ottobre 2014.

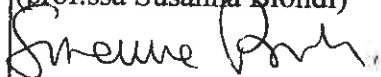
(avv. Aldo Travi) 

Atto di procura

Io sottoscritta Sindaco del Comune di Busto Garolfo, autorizzata con deliberazione della Giunta comunale 9 settembre 2014, n. 130, incarico

l'avv. Aldo Travi di Busto A., via Ferraris 7, di rappresentarmi ed assistermi nel presente giudizio, ed eleggo domicilio ai fini del giudizio in Milano, via Corridoni n. 39, presso la Segreteria del Tar.

(prof.ssa Susanna Biondi)

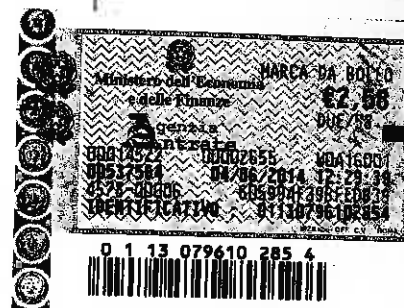


La suetesa firma è autografa.

Busto A., 8 ottobre 2014.

(avv. Aldo Travi)





Relazione di notifica

Ai sensi e per gli effetti della legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto avv. Aldo Travi, con studio a Busto Arsizio, via G. Ferraris n. 7, iscritto all'Ordine degli avvocati di Busto Arsizio, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio del 15 dicembre 2006 (verbale n. 979), quale difensore del Comune di Busto Garolfo, ho notificato il suesteso ricorso a:

1. Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede legale a Milano (MI), CAP 20124, via Città di Lombardia n. 1, ivi trasmettendone copia allo stesso per mezzo del servizio postale nel prescritto piego raccomandato con avviso di ricevimento, spedito dall'Ufficio postale di Busto Arsizio n. 4 (piazza Volontari della Libertà), in data corrispondente a quella del timbro postale, previa iscrizione al nr. 00493 del mio registro cronologico.

Busto Arsizio, 9 ottobre 2014

(avv. Aldo Travi)

Aldo Travi



Vidimazione postale

2. Società agricola Bruzzese società semplice, in persona del suo legale rappresentante, con sede legale a Olgiate Olona (VA), CAP 21057, via I Maggio n. 112, ivi trasmettendone copia allo stesso per mezzo del servizio postale nel prescritto piego raccomandato con avviso di ricevimento, spedito dall'Ufficio postale di Busto Arsizio n. 4 (piazza Volontari della Libertà), in

INALI

28

data corrispondente a quella del timbro postale, previa iscrizione al nr.
00494 del mio registro cronologico.

Busto Arsizio, 9 ottobre 2014

(avv. Aldo Travi)

Aldo Travi

Vidimazione postale



N. Raccomandata

76634995173-9



OF

Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 041516) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	REGIONE LOMBARDIA		
	IN DISCUSSIONE DEL CESSO-DE-MIO DELLA GIUNTA SOC.		
	DESTINATARIO IN CROCE		
	VIA CITTÀ DI LOMBARDIA		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	20124	MILANO	101
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	Avv. Prof. ALDO TRAVI		
	MITTENTE Via G. Ferraris, 7		
	21052 BUSTO ARSIZIO (VA)		
	VIA / PIAZZA Telefono (0331) 631460 - 677674		
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
	101		

SERVIZI ACCESSORI
RICHIESTI
Contrassegnare la
casella interessata☒ A.R.

Fratt. 09/10/2014 09:02
Causale: AG
Peso gr.: 50 Tariffa € 6.55 Affr € 0.00
Serv. Acc.: AR
76634995173-9

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

2.
rap
Ma
post
dall'

N. Raccomandata

76634995174-0



ORIG

Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Ex 04151E) - SL [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	SOCIETA' AGRICOLA BRUNESE SOCIETA' SEMPLICE		
	IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE		
	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		
MITTENTE	VIA / PIAZZA		
	C.A.P.		
	COMUNE		
	PROV.		

Avv. Prof. ALDO TRAVI

MITTENTE
Via G. Ferraris, 7
21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
Telefono (0331) 631460 - 677674
Fax (0331) 324220

N° CIV.
PROV.

SERVIZI ACCESSORI
RICHIESTIContrassegnare la
casella interessata☒ A.R.

P. ST. 03254

P. ST. 03

P. ST. 03

Causale: 60

09/10/2011 09:04

Peso gr.: 50

Tariffa: 8.55 Affr. € 0.00

Serv. Agg.: AR

766323609607

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

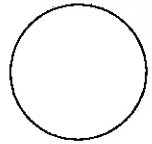
Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziali Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con raccomandata

N° 76634995174-0
(Vedi avvertenze per gli uffici)

Bollo dell'ufficio
di partenza



AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

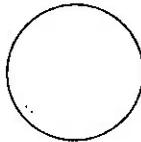
Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed.12/10 - SL(4)

AG



76632360980-7

Bollo dell'ufficio
di distribuzione



AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)

AW. ALDO TRAVI
PER CONTO DEL COMUNE DI BUSTO
GAROLFO

VIA G. FERRARIS 7

21052 BUSTO ARSIZIO VA

N° 00494
del cronologico

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di BUSTO ARSIZIO il 09.10.2014
diretto a SOCIETA' AGRICOLA BRUZZESE SOCIETA' SEMPLICE IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.
VIA I MAGGIO 112 21057 OLBiate OLONA VA

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

Dichiero di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata
il 09/10/2014

- ☐ Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)
☒ Destinatario persona giuridica (1)
☐ Curatore fallimentare (2)
☐ Domiciliatario (3)
☐ Familiare convivente (4)
☐ Addetto alla casa (5)
☐ Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6)
☐ Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)
☐ Delegato dal direttore del (8)

Aldo Travi
(firma del destinatario o della persona abilitata)

- ☐ Analfabeta ☐ Impossibilitato a firmare
☐ Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna

Spedita comunicazione di avvenuto notifica (12) con raccomandata
n° 00494 del 09/10/2014
(data e firma dell'addetto al recapito)

MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO

- ☐ del plico ☐ di firmare il registro di consegna (9)

PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA

- Sig.
In qualità di (10)
☐ del plico ☐ di firmare il registro di consegna
☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)
☐ immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO

- e mancanza ☐ inidoneità ☐ delle persone abilitate
☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)
☐ immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)
☐ PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO

PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO

spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata
n° del

sottoscrizione
dell'addetto al
recapito

data

firma

RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO

data

(firma del destinatario o di un suo delegato)

(controfirma dell'impiegato postale)

Bollo da apporre
all'atto
della consegna

- (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale
(2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, e Responsabilità limitata.
(3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio.
(4) Padre, moglie, nipote, ecc.
(5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa.
(6) Segretario, dipendente, ecc.
(7) Via, indirizzo, numero.
(8) Portiere, istante, usciere, domestico, ecc.
(9) Equivalente al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato.
(10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8).
(11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo.
(12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche.
(13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.